

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

Delibera della Giunta Esecutiva n. 1 del 20/05/2020

Delibera di ratifica del Consiglio di Istituto n. 14 del 29/05/2020

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

Art. 5 - Convocazione

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

Art. 7 - Verbale di seduta

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e del Consiglio di Intersezione/di Interclasse /di Classe dell'Istituto Comprensivo di Meldola.

Art. 2 - Definizione

Gli organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo si riuniscono IN PRESENZA, quale modalità ordinaria. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi Collegiali di cui all'art.1, per le quali è prevista la possibilità che tutti i membri partecipino da luoghi diversi, oppure che la sede di incontro sia virtuale, dando modo ai membri medesimi di esprimere la propria opinione e /o il proprio voto mediante l'uso della chat o esprimendo il proprio voto attraverso esplicitazione diretta, con microfono, della propria preferenza.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, modulo di Google, chat e posta elettronica. In caso di utilizzo della posta elettronica, la modalità di voto espressa per iscritto in risposta a tutti i membri dell'organo, avrà a tutti gli effetti valenza di voto.

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. in vari casi: qualora la riunione in presenza non sia possibile per gravi e comprovati motivi; qualora le riunioni non siano previste nel Piano Annuale delle attività e debbano essere convocate con urgenza (meno di 5 giorni di preavviso). Sono altresì escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto).

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede (anche virtuale), degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che sarà utilizzato per consentire la partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria di cui il componente dell'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto, modulo di Google di cui il componente organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto).
3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro, se possibile (in caso di numero non elevato di partecipanti) con conferma di avvenuta ricezione (è sufficiente avviso di avvenuta lettura).

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
 - a) regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
 - b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
 - c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale);
 - d) la delibera dell'adunanza deve indicare il numero di quanti si siano espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
 - e) in caso di malf funzionamento della rete ovvero di accertata impossibilità di svolgere incontri in presenza, saranno ritenute valide le delibere adottate a seguito di precedente invio di materiali (come da art. 3 comma 3 del presente Regolamento) e di espressione del voto tramite mail.La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
3. I membri degli organi collegiali daranno tacito assenso allo svolgimento delle riunioni degli stessi in modalità telematica (art. 1 c.1), attraverso la propria partecipazione alla seduta.

Art. 7 – Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
 - c) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - e) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

f) nel caso in cui coloro che sono deputati alla firma dei verbali e delle delibere non fossero in possesso della firma digitale, verrà ritenuta valida la firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti.

3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo e sarà approvato all'inizio della seduta successiva.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto, con successiva immediata pubblicazione del documento stesso sul Sito istituzionale della Scuola.